



•ALERT•

26 GIUGNO 2023

La comunicazione dell'identità del titolare effettivo al Registro delle imprese

Nuovi adempimenti

Con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze dell'11 marzo 2022 n. 55 è stato introdotto l'**obbligo di comunicazione** al Registro delle Imprese dell'identità del **titolare effettivo** - vale a dire la persona fisica (una o più di una) che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria - di imprese, persone giuridiche private ed entità giuridiche.

L'obbligo previsto dal citato decreto si inserisce nel solco della normativa di recepimento delle Direttive UE (IV e V) in materia di **antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo**, affiancandosi in particolare al Decreto Legislativo del 28 novembre 2007 n. 231.

Imprese dotate di **personalità giuridica**, **persone giuridiche private** e **trust** saranno a breve tenuti ad adempiere a tale obbligo di comunicazione.

Il termine entro cui il titolare effettivo deve essere comunicato al competente Registro delle Imprese è definito nel sopracitato decreto in **60 giorni** a partire dal momento in cui il Ministero dello Sviluppo Economico attesterà con apposito decreto l'operatività del sistema preposto a gestire le comunicazioni in argomento. Al momento, quindi, non è ancora possibile procedere alla compilazione ed invio delle comunicazioni, benché sia già stato individuato il sistema telematico da utilizzare - **il portale web "DIRE"** i.e. il servizio web delle Camere di Commercio per compilare e inviare online depositi e istanze al Registro Imprese.

I soggetti tenuti alla comunicazione devono altresì provvedere, se del caso, alla modifica dei dati comunicati entro **30 giorni** dall'intervenuto cambio nonché alla **conferma periodica** degli stessi su base annuale (anche contestualmente al deposito del bilancio).

L'omessa comunicazione verrà **sanzionata ex art. 2630 del codice civile**, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 103,00 a 1.032,00. Una eventuale falsa comunicazione dei dati, invece, configura una fattispecie di **delitto ad opera degli amministratori** e sarà punita ai sensi dell'art. 55 Decreto Legislativo del 28 novembre 2007 n. 231 con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da Euro 10.000,00 a 30.000,00.

Il Team YLC di LCA Studio Legale è disponibile per ogni chiarimento o assistenza che si necessiti su questa materia.

CONTATTI

Christian Caserini

christian.caserini@lcalex.it

Alessia Ajelli

alessia.ajelli@lcalex.it

Paolo Grassi

paolo.grassi@lcalex.it